



Università
per Stranieri
di Perugia

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Parere del Senato Accademico del 29 giugno 2020

Approvazione del Consiglio di Amministrazione del 30 giugno 2020

Emanato con D.R. n. 185 del 2 luglio 2020



Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

L'Università per Stranieri di Perugia (di seguito Ateneo) persegue il miglioramento continuo della qualità delle attività di ricerca, favorendo e sostenendo la produzione scientifica dei propri professori, ricercatori e dottori di ricerca

L'Ateneo persegue tale funzione nel rispetto dei principi di integrità di bilancio, di efficienza, efficacia e trasparenza della propria azione, e di paritario accesso al finanziamento da parte di tutto il personale docente e ricercatore.

In attuazione dei principi sopra enunciati, il presente Regolamento disciplina le modalità e le procedure cui l'Università per Stranieri di Perugia si attiene per l'erogazione di contributi finalizzati alla pubblicazione di lavori scientifici.

Il Regolamento è adottato in attuazione dei principi contenuti nello Statuto, nel Codice Etico di Ateneo, nei venti Regolamenti di Ateneo e nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Art. 2

Open Access

L'Ateneo adotta i principi dell'accesso aperto per promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca, nell'ottica di tutelare la libertà accademica e scientifica, di potenziare la disseminazione su scala internazionale dei propri contributi alla ricerca, di rafforzare la ricerca interdisciplinare, il trasferimento della conoscenza e la trasparenza, e di garantire la conservazione nel tempo della produzione scientifica.

L'Ateneo promuove l'accesso aperto ai risultati della ricerca scientifica tramite il deposito delle opere all'interno dell'archivio istituzionale denominato Exquirite in conformità alle disposizioni di legge e alle Linee-guida per il deposito e la pubblicazione dei prodotti della ricerca nell'Archivio istituzionale dell'Università per Stranieri di Perugia

Art. 3

Copertura finanziaria

Ogni anno gli organi di governo dell'Ateneo provvedono a destinare una quota del Bilancio Unico di previsione ai contributi per la realizzazione di pubblicazioni scientifiche di cui al presente Regolamento.

Art. 4

Soggetti richiedenti

Hanno titolo a presentare richiesta di contributo per la pubblicazione di lavori scientifici i soggetti di seguito indicati, in servizio presso l'Ateneo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande e che siano autori/coautori/curatori delle medesime:

- a) professori di I fascia;
- b) professori di II Fascia;
- c) professori straordinari, a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 230/2005;
- d) ricercatori Universitari a tempo indeterminato;
- e) Ricercatori a tempo determinato titolari di contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (d'ora in avanti identificati come "TIPO A"),
- f) ricercatori a tempo determinato titolari di contratti di cui alla lettera b) dell'art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (d'ora in avanti identificati come "TIPO B");
- g) dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo presso l'Università per Stranieri di Perugia da non più di 12 mesi. La domanda, in questo caso, deve essere firmata anche dal tutor del progetto di dottorato.

Non possono presentare richiesta di finanziamento i professori e i ricercatori in aspettativa o la cui permanenza in servizio non sia prevista per almeno 12 mesi dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande, ad esclusione della categoria di soggetti di cui alla lettera f).



Il soggetto richiedente può presentare una sola domanda di finanziamento. Non possono presentare richiesta coloro che siano stati beneficiari del contributo d'Ateneo per pubblicazioni scientifiche nell'anno precedente.

Art. 5 **Oggetto del contributo**

Possono essere erogati contributi per la pubblicazione di prodotti scientifici inediti che rientrano nelle seguenti tipologie:

1. Monografia scientifica e prodotti assimilati (con ISBN), limitatamente alle seguenti tipologie:
 - Monografia di ricerca
 - Commento scientifico
 - Edizione critica di testi
 - Traduzione di libro (effettuata dal richiedente), per i soli SSD in cui è scientificamente rilevante, se si connota come opera ermeneutica, caratterizzata da approccio critico da parte del traduttore
 - Catalogo scientifico di mostre e pubblicazioni scientifiche, con saggio introduttivo del richiedente
2. Contributo in rivista, limitatamente alle seguenti tipologie:
 - Articolo scientificoL'erogazione si configura come sostegno alle eventuali spese di pubblicazione in modalità open-access, in una qualsiasi delle sue modalità, in riviste di carattere scientifico che prevedano il meccanismo della peer review
3. Curatela di volume con saggio introduttivo del proponente (con ISBN)
4. Volume di atti di convegno (con ISBN), curato dal proponente, o alla cui organizzazione abbia contribuito il proponente. Nel volume deve essere comunque presente un contributo del proponente.

Art. 6 **Entità del contributo**

Il contributo massimo richiedibile ed erogabile è di seguito definito in base della tipologia di pubblicazione prevista:

1. Monografia scientifica e prodotti assimilati: € 1.500,00 (comprensivo di IVA);
2. Contributo in rivista: € 1.000,00 (comprensivo di IVA).
3. Curatela di volume con saggio introduttivo: € 1.000 (comprensivo di IVA);
4. Volume di atti di convegno: € 1.000 (comprensivo di IVA);

Se il costo totale della pubblicazione indicato nel preventivo di spesa è superiore all'importo massimo richiedibile sopra specificato, il contributo d'Ateneo è da intendersi sempre come integrativo rispetto ad altri fondi di ricerca, personali o reperibili singolarmente da ogni richiedente, necessari per la realizzazione dell'opera.

Non è ammissibile il rimborso di spese già liquidate. Se il pagamento per la realizzazione della pubblicazione è stato già effettuato all'Editore, non è possibile richiedere l'erogazione del contributo per il finanziamento della stessa pubblicazione. La pubblicazione dell'articolo e la relativa fattura o ricevuta non possono essere anteriori alla data di presentazione della domanda.

Art. 7 **Modalità e termini per le richieste di finanziamento**

Il termine per la presentazione della domanda di contributo per la pubblicazione di lavori scientifici viene stabilito di anno in anno con apposito Avviso pubblicato sul sito WEB di Ateneo, nel quale sono inoltre stabilite le modalità di presentazione delle richieste.



Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) copia del documento di identità in corso di validità;
- b) copia del manoscritto (non saranno accettate richieste di finanziamento di opere che non siano terminate);
- c) preventivo della casa editrice intestato all'Università per Stranieri di Perugia e/o al richiedente il contributo (contenente specificazione dei termini di validità e dei tempi di pubblicazione) o documentazione equivalente;
- d) curriculum vitae del richiedente.

Ogni richiedente può presentare una sola domanda di contributo.

Qualora alla scadenza del termine per la presentazione risultassero inviate più richieste di contributo da parte del medesimo soggetto, sarà presa in considerazione per la valutazione soltanto l'ultima domanda valida ricevuta.

Le domande prive degli allegati la cui presentazione è obbligatoria ai sensi del presente Regolamento, non sono considerate ammissibili.

La mancata presentazione della domanda nei termini di scadenza e con modalità diverse da quelle indicate nell'Avviso rende inammissibile la domanda.

Art. 8

Inammissibilità delle domande

Non saranno considerate ammissibili:

- le domande pervenute oltre il termine indicato nell'Avviso;
- le domande pervenute in maniera difforme da quanto indicato nell'Avviso;
- le domande provenienti da soggetti non rientranti nelle categorie di richiedenti indicate all'art.4
- le domande prive degli allegati obbligatori di cui all'art. 7;
- le domande presentate da un soggetto che sia risultato beneficiario del contributo d'Ateneo per pubblicazioni scientifiche nell'anno precedente;
- le domande relative ad una pubblicazione realizzata anteriormente alla data di presentazione della richiesta di contributo (la relativa fattura o ricevuta non può essere anteriore alla data di presentazione della domanda);

E' ammesso il finanziamento di una sola pubblicazione per ciascun richiedente.

Art. 9

Commissione di Valutazione

La valutazione delle domande di contributo per la pubblicazione di lavori scientifici sarà effettuata da un'apposita Commissione di valutazione.

La Commissione è nominata annualmente successivamente alla scadenza di presentazione delle domande con decreto rettorale ed è composta da:

- un numero dispari di membri, tre o cinque, individuati tra i professori e i ricercatori, anche a tempo determinato dell'Ateneo;
- un segretario verbalizzante senza diritto di voto individuato tra il personale tecnico – amministrativo dell'Università su indicazione del Direttore Generale.

La Commissione individua al proprio interno un Presidente.

Ai membri della Commissione di valutazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 40 del Regolamento generale di Ateneo in tema di conflitto di interessi ed obbligo di astensione.

Art. 10

Valutazione delle domande

La Commissione di valutazione, entro 20 giorni dalla nomina effettua una valutazione delle domande ritenute ammissibili ai sensi dell'art.7, sulla base dei criteri stabiliti nell'Allegato A al presente



Regolamento, nel rispetto delle Politiche della Qualità, del Piano strategico di Ateneo e del Piano Triennale del Dipartimento.

Il punteggio attribuibile ad ogni domanda potrà variare da 0 a 100.

L'individuazione dei punteggi attribuibili a ciascuna domanda porterà alla stesura di una graduatoria.

A parità di punteggio precederà il candidato più giovane di età.

Saranno considerate ammissibili a contributo soltanto le domande che avranno ottenuto un punteggio uguale o superiore a 65/100. Le domande che raggiungeranno un punteggio inferiore a 65/100 non saranno inserite in graduatoria e non potranno essere ammesse a contributo da parte dell'Amministrazione.

Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione provvedono all'approvazione della graduatoria di merito con individuazione dei beneficiari dei contributi.

Art. 11

Obblighi per i beneficiari

Entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'opera finanziata, il beneficiario è tenuto a darne comunicazione scritta alle strutture amministrative competenti che provvederanno all'attivazione delle procedure di pagamento delle spese connesse alla prestazione effettuata, conformemente a quanto previsto all'art.12.

Entro 12 mesi dalla delibera di assegnazione, i beneficiari sono invitati a consegnare una (1) copia della pubblicazione finanziata alla struttura di afferenza e (1) alla Biblioteca di Ateneo, e darne notizia alla Commissione di Ateneo per la Ricerca Scientifica.

Il beneficiario è tenuto a osservare altresì ogni ulteriore adempimento specificato nell'avviso.

Sarà obbligo di ogni docente che ha pubblicato con il contributo dell'Ateneo indicare con chiarezza ed evidenza la fonte di tale contributo riportando la dicitura "Pubblicazione realizzata con il finanziamento dell'Università per Stranieri di Perugia".

Il beneficiario è tenuto ad inserire la pubblicazione oggetto del contributo nell'Archivio Istituzionale "Exquirete".

Art. 12

Gestione del contributo

Successivamente all'assegnazione del contributo, l'Ateneo si assume l'onere di pagare direttamente il costo della pubblicazione, previa fattura intestata all'Università per Stranieri di Perugia ed emessa secondo la normativa vigente, per un importo massimo pari al contributo approvato (IVA compresa), sulla base del preventivo allegato dal richiedente in sede di presentazione della domanda.

La liquidazione della fattura alla Casa editrice avverrà a seguito della ricezione della Comunicazione di avvenuta realizzazione della pubblicazione, trasmessa dal beneficiario del contributo.

Art. 13

Protezione dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, tutti i dati personali forniti dai richiedenti ai sensi del presente Regolamento saranno raccolti sulla base delle normative vigenti, per le finalità di gestione delle procedure previste. Saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. I dati personali sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio. Ai richiedenti sono riconosciuti, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica e l'aggiornamento e, nei casi previsti dalla legge e in mancanza di interessi legittimi prevalenti dell'Università per Stranieri di Perugia, il diritto di chiederne la cancellazione e la limitazione del trattamento. Le richieste per l'esercizio dei diritti sopraelencati devono essere indirizzate al Titolare del trattamento/o al Responsabile della protezione dati.

I dati di contatto sono i seguenti:



Titolare del trattamento: e-mail rettore@unistrapg.it o PEC protocollo@pec.unistrapg.it;
Responsabile della protezione dati: e-mail rpd@unistrapg.it.

Art. 14

Disposizioni finali e transitorie

Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione ed è emanato dal Rettore con proprio decreto.

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative in materia, allo Statuto ed ai Regolamenti di Ateneo.



ALLEGATO A

CRITERI DI VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE	SOTTO CRITERI/DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
a. interesse generale, multidisciplinarietà e congruenza con le aree di ricerca dell'Ateneo;	<ul style="list-style-type: none">• Multidisciplinarietà: max 10 punti• Congruenza con le aree di ricerca dell'Ateneo: max. 10 punti• Interesse generale: max. 10 punti	Max 30
b. rilevanza scientifica;	<ul style="list-style-type: none">• Originalità: max 12 punti• Impatto Potenziale: max 12 punti• Rigore metodologico: max 12 punti	Max 36
d. collocazione editoriale in sede locale, nazionale o internazionale (con referee o senza referee).	In alternativa <ul style="list-style-type: none">• Collocazione in sede editoriale di rilevanza locale - max. 10 punti in presenza di referee• Collocazione in sede editoriale di rilevanza nazionale (casa editrice distribuita e riconosciuta a livello nazionale) – max. 20 punti in presenza di referee• Collocazione in sede editoriale di rilevanza internazionale: max 30 punti in presenza di referee	Max 30
f. Pubblicazione in Open Access: punteggio aggiuntivo premiale in caso di pubblicazione OA		Max 4
TOTALE		100 punti